

*Commercialisti - Revisori Legali*



DI MEO Antonello  
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta  
MALATESTA Luciana  
MATRICARDI Anna Maria

## Obbligo iscrizione nell'albo dei fisioterapisti

*Gentile cliente,*

Con la pubblicazione in [GU del Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018](#) attuativo della Legge n.3 del 11 Gennaio 2018 (legge Lorenzin), sono stati istituiti [17 nuovi albi delle professioni sanitarie](#) tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.

Dal 1 luglio 2018 sarà quindi obbligatoria, per poter esercitare la professione, l'iscrizione all'albo professionale; chi non risulterà iscritto entro Settembre 2019 non potrà svolgere la professione né autonomamente, né come dipendente.

Gli ordini sono enti pubblici non economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti. Ogni circoscrizione ha il proprio ordine e le circoscrizioni corrispondono ai territori delle province esistenti al 31 dicembre 2012.

Gli Ordini agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

I requisiti necessari per potersi iscrivere ai neonati albi professionali sono:

- possedere laurea abilitante all'esercizio della professione o titolo ad essa equivalente;
- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- godere pienamente dei diritti civili;
- non avere carichi pendenti risultanti dal certificato del casellario giudiziale;
- avere residenza o domicilio all'interno della circoscrizione dell'ordine.

Per l'iscrizione occorre andare sul [sito del TSRM](#) e registrarsi al portale indicando l'Albo di riferimento e sarà necessario sostenere dei costi.

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)  
Via dei Piccolomini, 28 - 67100 L'Aquila  
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232  
Fax 085 4408553  
[info@studiodimeo.net](mailto:info@studiodimeo.net)  
[www.studiodimeo.net](http://www.studiodimeo.net)

L'eventuale cancellazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine competente per territorio, disposta d'ufficio o su richiesta del Ministero della salute o dal Procuratore della Repubblica qualora ci si trovi nella condizione di: perdita dei diritti civili, mancanza dei requisiti professionali, rinuncia all'iscrizione, morosità nel pagamento dei contributi d'iscrizione o trasferimento all'estero.

Con l'entrata in vigore della Legge Lorenzin c'è stato un inasprimento delle sanzioni per l'**esercizio abusivo della professione** previsto dall'art. 12 che modifica quanto previsto dall'art. 348 del Codice Penale.

Per chi esercita abusivamente la professione è prevista la reclusione che va da un periodo di **6 mesi a 3 anni** ed una multa da pagare, di importo compreso tra i **10.000€** e i **50.000€**.

Inoltre la Legge Lorenzin modifica sia l'art. 589 che l'art. 590 del Codice Penale in materia di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, stabilendo che qualora il fatto venga commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria le sanzioni ammontano a:

- reclusione da 3 a 10 anni per omicidio colposo;
- reclusione da 6 mesi a 2 anni per lesione grave;
- reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni per lesione gravissima

E' prevista poi la reclusione da 1 a 5 anni - nonché una multa da **15.000 €** a **75.000 €** - per il professionista che ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato.

Lo studio.

